

A cura di Deborah Di Rosa

Reddito di cittadinanza e Naspi: quando sono cumulabili con reddito di lavoro

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Politiche attive**

La normativa che ha introdotto il Reddito di cittadinanza attribuisce specifiche finalità a tale strumento di sostegno al reddito, delineato come misura non soltanto assistenziale ma anche e soprattutto volta al reinserimento occupazionale del beneficiario e di tutti i componenti del nucleo familiare. Il legislatore ha dunque inteso rendere la misura compatibile non soltanto con l'avvio di una nuova attività lavorativa, autonoma o subordinata, ma anche con la prosecuzione di un rapporto di lavoro preesistente alla data della presentazione della richiesta di erogazione del Reddito di cittadinanza. La posizione del Governo appare coerente con quanto già stabilito per i percettori della Naspi. Le due misure, inoltre, sono compatibili tra loro. Vediamo in dettaglio casi, misura e modalità della compatibilità.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Cumulabilità Naspi e redditi da lavoro	2
Tabella di sintesi	4
Cumulabilità Rdc e reddito di lavoro	4
Riferimenti normativi	5
Allegato 1	
L'Esperto risponde.....	6

Premessa

La legge e la prassi amministrativa disciplinano compiutamente la possibilità di cumulare i sussidi di sostegno al reddito, quali la Naspi e il Reddito di cittadinanza fra loro e con altri redditi provenienti dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo.



INFORMA - In particolare, con riferimento alla cumulabilità e compatibilità della NASpl con altri redditi da lavoro, l'INPS è intervenuta più volte nel corso degli anni per esaminare fattispecie concrete e dare indicazioni certe, utili alla corretta gestione dell'indennità.

Anche la Legge di Bilancio 2019 e il successivo decreto collegato fanno esplicito riferimento alle possibilità di cumulo, in tutto o in parte, del Rdc con il reddito da lavoro.

Inoltre, la disciplina in vigore preclude la possibilità di percepire il Reddito di cittadinanza qualora nel nucleo familiare ci siano dei componenti che negli ultimi 12 mesi hanno presentato le dimissioni volontarie, non per giusta causa. Di conseguenza, qualora le dimissioni siano state presentate successivamente al riconoscimento del reddito di cittadinanza bisogna comunque darne comunicazione all'Inps, utilizzando l'apposito modello (SR181).

Il reddito di cittadinanza è compatibile con la Naspi.

Quest'ultima, tuttavia, quando percepita da uno o più componenti del nucleo familiare, contribuisce al calcolo del reddito familiare.

Cumulabilità Naspi e redditi da lavoro

❖ **Borse di studio, stage e tirocini professionali**

La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, poiché non si tratta di svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione, è prevista l'integrale cumulabilità con l'indennità NASpl.

ATTENZIONE! - Nei casi, invece, di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca, coperti anche dalla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, l'importo spettante per la NASpl viene ridotto.

I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, anche ove sia pari a zero.

❖ **Prestazioni di lavoro occasionali**

Le prestazioni di lavoro occasionali sono attività lavorative di tipo autonomo che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Il beneficiario della prestazione NASpl non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

❖ Attività professionale
<p>La percezione ordinaria dell'indennità è consentita fino al limite di reddito pari a euro 4.800.</p> <p>Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASPI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.</p>
❖ Amministratore, consigliere e sindaco di società
<p>I compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e consiglieri di società sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, in presenza dei quali l'importo della prestazione viene erogata in misura ridotta entro il limite di reddito pari a euro 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASPI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.</p>
❖ Socio di società di persone
<p>Ai soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitudine e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, la NASPI viene erogata in misura ridotta. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a euro 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, inviare apposita comunicazione all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività.</p>
❖ Soci di società di capitali
<p>I redditi da capitale non sono riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale: il beneficiario della NASPI, titolare di redditi da capitale, può, dunque, percepire la prestazione per intero. Stesso trattamento spetta ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti.</p>
❖ Lavoro accessorio
<p>In caso di prestazioni di lavoro accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l'indennità è interamente cumulabile; - se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite, ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASPI sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. <p>Il beneficiario dell'indennità NASPI è in ogni caso tenuto a comunicare all'INPS, entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASPI, il compenso derivante da tale attività.</p>
❖ Lavoro intermittente
<p>In caso di prestazione di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, l'erogazione della NASPI da parte dell'Istituto viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, mentre può essere riconosciuta durante i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra. In caso di prestazione di lavoro intermittente con erogazione della indennità di disponibilità, la NASPI potrà essere corrisposta soltanto se il reddito percepito dal lavoratore si attesta al di sotto degli 8.000 euro. Il percettore di NASPI, che intenda avvalersi della possibilità di effettuare il cumulo tra il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente e la prestazione di disoccupazione, è obbligato a comunicare all'Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.</p>

Tabella di sintesi

Tipologia di reddito	Cumulabilità	Limite di reddito
Lavoro occasionale (voucher)	Totale	5.000
Lavoro dipendente	Parziale	8.000
Assegno di ricerca/dottorato	Parziale	8.000
Borsa di studio / tirocinio	Totale	Nessuno
Compenso da ASD	Totale	Nessuno
Compenso amministratore	Parziale	8.000
Libero professionista	Parziale	4.800
Socio di capitali	Totale	Nessuno
Socio di società di persone	Parziale	4.800
Socio di capitale + lavoro	Parziale	4.800
Compenso sindaco società	Parziale	8.000
Lavoro accessorio	Totale	3.000
Lavoro intermittente	Parziale	8.000

Cumulabilità Rdc e reddito di lavoro

Per beneficiare del reddito di cittadinanza non bisogna essere per forza disoccupati; questa misura per il contrasto della povertà, infatti, spetta anche a chi lavora (sia se subordinato che autonomo).



OSSERVA - L'Istituto ribadisce che la percezione del Rdc è compatibile sia con il godimento della NASpl o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria che con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

All'atto di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE.



NOTA BENE - Nell'ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.



ATTENZIONE! - Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato, in applicazione del principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda.

⇒ **Soggetti che lavorano da prima del 2017:** qualora l'attività lavorativa (sia come subordinato che come autonomo) sia stata avviata prima del 1° gennaio 2017 non è necessario inviare alcuna comunicazione all'Inps. I dati sugli stipendi percepiti, utili ai fini del calcolo del reddito familiare, infatti sono recuperati dall'Inps associando l'ISEE aggiornato alla domanda per il reddito di cittadinanza.

⇒ **Soggetti che hanno iniziato a lavorare nel 2017:** nel caso abbiate presentato la DSU tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, dovrete comunicare all'Inps se ci sono dei componenti del nucleo familiare attualmente occupati che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 2017. In questo caso, infatti, l'Inps non riesce a desumere i redditi percepiti dall'ISEE.

Qualora invece la DSU sia stata consegnata tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019, bisogna dare comunicazione delle attività lavorative iniziate successivamente al 1° gennaio 2018.



In particolare, è necessario riportare nel modulo Com-Ridotto (SR182) l'eventuale avvio dell'attività lavorativa da parte di ciascun componente del nucleo familiare e comunicare anche qual è il reddito percepito dall'attività di lavoro subordinata o autonoma.

Soggetti che iniziano a lavorare dopo aver presentato l'istanza: è necessario dare comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, utilizzando il modulo SR181 Com-Esteso indicando:

- in caso di lavoro subordinato, il reddito previsto per l'anno solare di avvio dell'attività;
- in caso di lavoro autonomo: con cadenza trimestrale, il reddito dato dalla differenza tra ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.



NOTA BENE - Nel caso del lavoro autonomo il beneficiario continua a percepire, senza alcuna variazione, il reddito di cittadinanza nei due mesi successivi all'inizio dell'attività, cioè fintanto che l'Inps effettuerà un ricalcolo in base ai redditi dichiarati.

Riferimenti normativi

- [L. n. 145/2018;](#)
- [INPS, Circolare n. 174 del 2017;](#)
- [Articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22;](#)
- Circolare INPS n. 94 del 2015;
- Circolare INPS n. 142 del 2015;
- [DL n. 4/2019;](#)
- [INPS, Circolare n. 43 del 20 marzo 2019.](#)

Allegato 1**L'Esperto risponde...****Oggetto:** Rdc e nucleo familiare – Coniugi separati o divorziati**QUESITO****Quali sono le condizioni da rispettare per verificare l'appartenenza al nucleo familiare in materia di Reddito di cittadinanza ?****SOLUZIONE**

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali previsti dalla norma.

La disciplina del Reddito di cittadinanza è stata integrata e modificata, sotto il profilo strettamente applicativo dal Decreto n. 4 del 2019 che è intervenuto per molti aspetti a definire e circoscrivere i requisiti di spettanza del sussidio e ha stabilito regole più stringenti riguardo il concetto di nucleo familiare. In particolare, l'articolo 2 comma 5, del Decreto-Legge n. 4/2019 integra la disciplina normativa sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori.

A norma di legge, dunque, i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nello stesso immobile, anche se risultano in due stati di famiglia distinti.

Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano effettivamente due diverse residenze.

Inoltre viene introdotto il nuovo requisito dell'età, che deve essere inferiore a 26 anni, affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faccia parte del nucleo di questi ultimi, purché a loro carico IRPEF, non coniugato e/o senza figli.